



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

SALVATORE DI LONARDO

Presidente rel. /est.

CATERINA DI MARTINO

Giudice

ILARIA GRIMALDI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **8167/2021** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2021**,

avente ad **OGGETTO**: "*Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo*"; vertente

TRA

Parte_1 COD. FISC. *P.IVA_1*, in persona del curatore fallimentare, dott. *Parte_2* rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Coppola;

E

Controparte_1 nato a SANT'ANASTASIA (NA) il 17/12/1969, COD. FISC.

C.F._1, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI MICERA;

NONCHÉ

Controparte_2, nata a NAPOLI (NA) il 23/09/1971, COD. FISC.

C.F._2, rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO BEVILACQUA.

CONCLUSIONI

Per la curatela fallimentare: 1) accertate le responsabilità innanzi ascritte ai Sig.ri *Controparte_1* e *Controparte_2*, condannare i medesimi a risarcire la curatela, per la causali di cui al paragrafo II/A), della somma di euro 508.747,18, ovvero in via gradata la minor somma di euro 288.678,78, ovvero ancora della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta

in corso di causa; **2)** condannare in ogni caso la Sig.ra *Controparte_2*, per le causali di cui al paragrafo II/B) dell'atto di citazione a risarcire la Curatela l'importo di euro 178.539,16, ovvero ancora della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa; **3)** rivalutare ogni importo dovuto, maggiorandolo degli interessi legali; **4)** condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze di causa, da liquidarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato.

Per *Controparte_2* : **1)** dichiarare incompetente il giudice adito in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 11 dello statuto della *[...]* *Parte_1* a norma dell'art. 819 *ter* cod. proc. civ. e/o, in ogni caso, inammissibile ed improcedibile la presente azione, con ogni relativa conseguenza di legge; **2)** dichiarare l'improponibilità dell'azione avversa, stante il mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 dello statuto sociale sopra menzionato; **3)** rigettare le domande avverse.

Per *Controparte_1* rigettare ogni richiesta di condanna.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il curatore fallimentare della società *Parte_1* (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 207/2019 del 19 dicembre 2019) agisce in giudizio, ex art. 146 L.F., esercitando azione di responsabilità nei confronti di:

- *Controparte_2*, quale unica socia e amministratrice della società a far tempo dalla sua costituzione (4 ottobre 2011) sino al 31 agosto 2017;
- *Controparte_1* amministratore della medesima società dalla data di cessazione del precedente organo di gestione sino alla dichiarazione di fallimento, nonché cessionario delle quote di *Controparte_2*.

- A -

La curatela fallimentare, premessa la "*manifesta inattendibilità delle scritture contabili e dei risultati fotografati nella situazione patrimoniale al 31.12.2017 depositata dal Sig. CP_1*", denuncia in primo la "*illegittima distrazione delle attività patrimoniali della fallita*", in quanto dell'intero attivo patrimoniale, pari a euro 508.747,18, nulla è stato rinvenuto. Conseguentemente, chiede che il danno, per tale specifica fattispecie di *mala gestio*, sia quantificato nel medesimo importo di euro 508.747,18 ovvero, ma solo in via subordinata, in misura pari al totale dei crediti



ammessi al passivo, quale deficit fallimentare, attesa l'inesistenza dell'attivo.

Di tale danno, inoltre, la curatela attrice chiede che siano chiamati a rispondere in solido tra loro entrambi gli amministratori convenuti, in ragione della natura fittizia, non solo dell'avvicendamento nella gestione sociale, bensì anche del trasferimento delle partecipazioni societarie: <<l'avvicendamento nella carica sociale di amministratore della società fallita (interventuto in data 31 agosto 2017), così come la cessione delle partecipazioni sociali della stessa, costituisce un maldestro tentativo da parte della Sig.ra *Controparte_2* di sottrarsi alle responsabilità correlate agli illeciti gestori posti in essere e concretizzatisi nella sottrazione delle risorse patrimoniali della fallita. Invero, tale avvicendamento nella carica gestoria è intervenuto allorquando la *Parte_1* aveva di fatto cessato ogni attività di impresa, risultando annotate al Registro delle Imprese le denunce di chiusura delle due unità locali della fallita, ma soprattutto in un contesto in cui la società aveva oramai maturato l'intera debitoria che oggi grava il passivo fallimentare (del resto, anche il libro giornale del 2017 acquisito dalla GdF riporta movimentazioni contabili sino all'11 luglio del 2017). Ma alla strumentale cessazione dalla carica di amministratore da parte della Sig.ra *Controparte_2*, si accompagna la cessione delle partecipazioni sociali in favore del Sig. *Controparte_1*. Cessione nella quale si legge che, a fronte di un valore nominale delle quote di euro 10.000,00, le stesse sarebbero state alienate verso il corrispettivo di euro 2.500,00 regolato nei seguenti modi: "€ 1000.00 (mille/00) in contanti già versato in data 29.03.2017; € 1500.00 (millecinquecento/00) oggi, rilasciando corrispondente quietanza a saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere". Ovviamente di tale pagamento non v'è traccia alcuna. Segno evidente questo della natura fittizia (non solo dell'avvicendamento nella gestione sociale) bensì anche del menzionato trasferimento delle partecipazioni della fallita. Ciò consente di ascrivere, tanto al Sig. *Controparte_1* quanto alla Sig.ra *Controparte_2* (a prescindere dalle particolari responsabilità della medesima, come saranno descritte nei paragrafi che seguono) le responsabilità correlate alla distrazione di tutte le attività patrimoniali della fallita>> (così in citazione).

- B -

La curatela fallimentare avanza, altresì, istanza di condanna della sola convenuta *Controparte_2* al pagamento dell'ulteriore somma di euro

178.539,16, corrisposta nella sua qualità di amministratrice a titolo di “pagamenti preferenziali”.

Nello specifico, parte attrice lamenta la distrazione delle seguenti somme dalla cassa sociale:

DATA	BANCA APPOGGIO	CAUSALE DEL PAGAMENTO	IMPORTO
06/04/17	BANCA Controparte_3	Bonifico a favore di CP_2 restituzione finanziamento	€ 27.000,00
18/04/17	Controparte_4	Bonifico a favore di CP_2 restituzione finanziamento	€ 18.600,00
27/04/17	Controparte_4	Bonifico a favore di CP_2 restituzione finanziamento	€ 25.000,00
26/05/17	Controparte_5 Controparte_3	a favore di CP_2 riscatto polizza	€ 9.125,00
31/05/17	CP_4	n. 22 rate anticipate mutuo	€ 26.819,42
06/06/17	BANCA CP_3	Bonifico a favore di CP_6	€ 2.750,00
17/07/17	Controparte_4	Bonifico a favore di CP_2 restituzione finanziamento	€ 21.300,00
20/07/17	CP_4	pagamento estinzione anticipata mutuo	€ 24.944,74
09/08/17	CP_4	Bonifico a favore di [...] CP_2 restituzione fideiussione CP_7	€ 20.000,00
09/08/17	CP_4	Bonifico a favore di [...] CP_2 restituzione fideiussione CP_7	€ 3.000,00
		TOTALE	€

- C -

Con specifico riferimento alle somme pagate a titolo di restituzione per “finanziamento soci” e per “riscatto polizza”, la curatela – in difetto di prova del finanziamento o della polizza - eccepisce altresì la natura indebita di tali versamenti, aggiungendo testualmente in citazione: <<*alla sicura natura preferenziale dei versamenti in oggetto, si aggiunge (in assenza di prova contraria) anche la natura indebita degli stessi. In particolare, con riferimento alle somme distratte a titolo di finanziamento soci, così come per quelle relative a presunte restituzioni di fidejussioni e di riscatto polizze, la convenuta dovrà fornire prova della legittimità di tali attribuzioni, dovendosi, viceversa, considerare le stesse indebite prima ancora che preferenziali*>>.

- D -

Si sono costituite entrambe le parti convenute, contestando, ciascuna per quanto di propria ragione, le avverse pretese creditorie.

In particolare:

Controparte_1 da parte sua, nega qualsivoglia responsabilità, affermando di essere stato all’oscuro dei comportamenti tenuti dalla precedente amministratrice,

- *Controparte_2* . eccepisce, in via pregiudiziale l’incompetenza del giudice adito, in ragione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 11 dello Statuto societario, nonché l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla medesima clausola statutaria. Nel merito, contesta la dedotta natura fittizia della carica assunta da *Controparte_1* che le è succeduto nell’amministrazione della società, affermando che non possono esserle imputati fatti commessi da quest’ultimo.

Entrambi i convenuti, poi, evidenziano di essere stati imputati per i reati di cui artt. 110 cp, 223 e 219 L.F in quanto “*distraevano dal patrimonio societario un attivo patrimoniale del valore complessivo di euro 420.504,17...*” e di essere stati assolti con sentenza n. 1055/2021, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 23 luglio 2021, con la formula “*perché il fatto non sussiste*”.

- E -

Tali essendo i fatti per i quali si controverte, è evidente che la curatela fallimentare ha esercitato una duplice azione: l’una, ai sensi dell’art.146 l.f.,

nei confronti di entrambi i convenuti, volta ad ottenere il danno arrecato dagli amministratori alla società e ai creditori sociali; l'altra, promossa solo contro *Controparte_2*, ex. art. 2033 c.c., per il pagamento indebito fatto dalla società in favore della stessa convenuta a titolo di "restituzione finanziamento".


Esaminando dapprima l'azione risarcitoria prevista dalla legge fallimentare, va ricordato che la stessa presenta natura inscindibile e unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un *tertium genus*, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna.

Nell'ipotesi in esame, tenuto conto delle deduzioni complessivamente svolte da parte attrice negli atti difensivi, deve ritenersi che il fallimento abbia esperito, sia azione di responsabilità sociale ex art 2476 comma 1 c.c., sia azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali ex art 2476 comma 6 c.c. avendo chiamato gli amministratori a rispondere dei danni arrecati: a) alla società, in quanto si sono resi inadempienti ai doveri imposti dalla legge nonché all'obbligo generale di vigilanza ed intervento preventivo e successivo; b) ai creditori sociali, poiché a causa della loro condotta illecita si è verificato un pregiudizio patrimoniale costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le rispettive ragioni di credito conclusosi con lo stato di dissesto e la dichiarazione di fallimento.

- F -

Conseguentemente, vanno senz'altro disattese le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità per omesso tentativo di conciliazione, entrambe fondate sulla clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dello statuto societario, che così recita: <<*Tutte le controversie, che abbiano ad oggetto questioni inerenti le norme del presente atto e quelle insorte tra la società ed i soci o fra i soci tra loro, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un arbitro unico da nominarsi dal Presidente del Tribunale competente con riferimento alla sede della società, previo l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione*>>.

Sul punto, pur apprezzando le ampie argomentazioni svolte dalla difesa di *Controparte_2*, volte a confutare l'insegnamento della giurisprudenza di



legittimità, ritiene il Collegio, di dover ribadire il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, per il quale in caso di fallimento di una società, *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società”* (in tal senso, cfr., Cass. 34819/2023, che a sua volta richiama Cass. 19308/2014; Cass. 28533/2018; Cass. 15830/2020. Ma si vedano, altresì, Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641, Cass. 20 settembre 2012, n. 15955, Cass. 21 giugno 2012, n. 10378 e Cass. 12 giugno 2007, n. 13765).

- G -

Venendo al merito, è opportuno evidenziare che, rispetto alle condotte dispersive del patrimonio sociale, secondo quanto affermato e dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull'amministratore, al quale pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta l'onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare, anche attraverso la produzione di nuova documentazione, che le somme che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il saldo cassa e che invece non sono state reperite, fossero state comunque utilizzate per scopi sociali (Cass. Civ., Sez. I, n. 12454/2016). Dunque a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, ovvero con riguardo all'improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore - danno che comprende sia le perdite subite (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) - può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali, ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all'esercizio

dell'attività di impresa (v. Cass. 17441/2016, 16952/2016).

Nel caso di specie, è certo - perché comprovato dal bilancio societario redatto dallo stesso **Controparte_1** - che alla data del 31/12/2017, la società disponeva di attività patrimoniali così appostate in bilancio: a) immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, euro: 45.494,04; b) rimanenze: euro 14.650,00; c) crediti: euro 146.402,59; d) titoli a reddito: euro 31.292,42; e) depositi bancari: euro 95.283,99; f) cassa contanti: euro 221.118,18, come da stralcio del bilancio che si riproduce di seguito.

INTIMI SEGRETI SRL A SOCIO UNICO

Sede legale: VIA BABUCCO 36 80126 NAPOLI NA

Partita IVA: 07013921213 C. Fisc.: 07013921213

Attività: 1 477130 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BIANCHERIA PERSONALE, MAGLIERIA, CAMICIE

Azienda: 000087

BILANCIO AL 31/12/2017

Anno: 2017/P

Reg.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	182.400,00	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	71.100,00
0409	AVVIAMENTO	150.000,00	0709	F.DO AMM.TO AVVIAMENTO	50.040,00
0409001	AVVIAMENTO	150.000,00	0709001	F.DO AMM.TO AVVIAMENTO	50.040,00
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.400,00	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	21.060,00
0413021	CENERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	32.400,00	0711021	F.DO AMM.TO CENERI PLUR. SU BENI DI	21.060,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89.846,83	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIE	44.352,79
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIA	53.500,00	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	39.201,88
1307005	ATTREZZATURE COMMERCIALI	50.000,00	1605005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE COMMERCIAL	38.414,38
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.500,00	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	787,50
1309	ALTRI BENI	36.346,83	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	5.150,91
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.548,25	1607061	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	2.169,65
1309077	MOBILI	727,27	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	338,12
1309081	ARREDI	33.071,31	1607063	F.DO AMM.TO ARREDI	2.643,16
25	RIMANENZE	14.650,00	40	PATRIMONIO NETTO	31.478,97
2507	PRODOTTI FINITI E MERCI	14.650,00	4001	CAPITALE	10.000,00
2507005	MERCI	14.650,00	4001001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
28	CREDITI	146.225,59	4007	RISERVA LEGALE	985,60
2801	VERSO CLIENTI	49.815,17	4007001	RISERVA LEGALE	985,60
2801001	CLIENTE	49.446,16	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	10.726,69
2801055	CARTE DI CREDITO	368,83	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	10.726,69
2811	CREDITI TRIBUTARI	21.028,28	4017	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.766,68
2811017	ERARIO C/IVA ACQUISTI	20.780,38	4017001	UTILE D'ESERCIZIO	1.766,68
2811021	ERARIO C/ACCONTO IRES	247,20	46	TRATTAMENTO TFR	11.962,12
2815	VERSO ALTRI	75.302,24	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.962,12
2815093	FORNITORI C/SPESSE ANTICIPATE	1.077,69	4601001	FONDO T.F.R.	11.962,12
3015125	CREDITI DIVERSI SOTTOSCR. LIQUIDITA	74.304,55	49	DEBITI	482.994,64
31	ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IM	31.292,42	4905	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	109.342,55
3111	ALTRI TITOLI	31.292,42	4905001	SOCIO A C/FINANZIAMENTO INFRUTTIFER	109.342,55
3111041	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO NON IMM	31.292,42	4907	DEBITI VERSO BANCHE	63.364,88
34	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	316.402,17	4907015	MUTUO IPOTECARIO ((OLTRE ES.SUC.))	53.364,88
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	95.283,99	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	175.952,82
3401001	BANCA SELLA C/C 69440	48.845,70	4913001	FORNITORE	140.607,82
3401005	BANCA SELLA C/C 69441	24.315,99	4913005	FATTURE DA RICEVERE	35.345,00
3401009	BANCA FIDURBAN	2.122,20	4923	DEBITI TRIBUTARI	124.429,81
3401041	BANCA C/C VINCOLATO	23.000,00	4923001	ERARIO C/IRES	2.963,00
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	221.118,18	4923005	ERARIO C/IRAP	225,00
3405001	CASSA CONTANTI	221.118,18	4923009	ERARIO C/IVA	80.153,85
49	DEBITI	41.044,85	4923013	ERARIO C/IVA VENDITE	21,89
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	41.044,85	4923014	ERARIO C/IVA CORRISPETTIVI	38.951,58
4913001	FORNITORE	41.044,85	4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	41,78
			4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	1.163,06
			4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	907,00
			4923049	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	2,47
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	3.739,36
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	3.739,36
			4927	ALTRI DEBITI	16.165,20
			4927029	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.165,20
TOTALE		821.861,86	TOTALE		821.861,86
				Utile di esercizio	179.973,34
				Totale a pareggio	821.861,86

[Signature]

Ebbene, a fronte di attività nella disponibilità della società e risultanti dall'ultimo bilancio al 31/12/2017, il convenuto *Controparte_1* ha del tutto ommesso di fornire la prova liberatoria, omettendo sinanche in termini di allegazione di giustificare il mancato ritrovamento dell'attivo. Egli, del resto, ha confermato di essere effettivamente (e non fittiziamente) subentrato alla *CP_2* e non ha mai ha negato la veridicità dei dati da lui indicati in bilancio.

È noto che l'iscrizione in bilancio di una voce dell'attivo costituisce una prova presuntiva - a carico dell'amministratore - che a quella voce corrisponda un reale valore sottostante. Pertanto, spetta all'amministratore provare che il bene rappresentato dalla voce di bilancio non sia stato disperso o distratto a fini non sociali.

Ne segue che, in assenza di prova liberatoria, la responsabilità dei danni cagionati al patrimonio della società ricade sul convenuto.

- H -

Di contro, nessuna dimostrazione è stata offerta dalla curatela, neppure a livello indiziario, che il trasferimento della carica sociale e della stessa partecipazione societaria da *Controparte_2* a *Controparte_1* sia stato simulato o che la *CP_2* abbia continuato di fatto a gestire la società, pur dopo il subingresso dell'altro convenuto. Il fatto, poi, che dopo tale momento non siano state registrate ulteriori attività imprenditoriali, non consente di affermare - come chiede parte attrice - la permanenza della *CP_2* all'interno della società.

Ne segue che, se l'attivo patrimoniale era esistente alla data del 31/12/2017, è evidente che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta per la dispersione dell'attivo, essendo ella cessata dalla carica già nel mese di agosto di quello stesso anno. Del resto, anche il giudice penale, nella sentenza sopra richiamata, afferma che *"al momento in cui CP_1 era divenuto titolare della società, dunque al momento della cessione della stessa da parte della CP_2, non v'erano state dismissioni fraudolente"*.

- I -

Pertanto, solo *Controparte_1* deve essere condannato a risarcire il danno derivante dalla dispersione dell'attivo.

E' sì vero che egli è stato assolto in sede penale *"perché il fatto non sussiste"*, ma tale assoluzione è stata pronunciata ai sensi del capoverso dell'art. 530

c.p.p., ed è così motivata: <<Nemmeno v'è traccia dell'esito delle azioni di responsabilità verso gli amministratori che a quanto pare il curatore avrebbe proposto al giudice delegato di poter intentare, così che gli elementi in possesso non consentono di affermare, con la certezza necessaria per una sentenza penale di condanna, che le dismissioni in parola siano realmente esistite e in che misura>>.

All'evidenza, la decisione del giudice penale non esplica l'invocata efficacia di giudicato eccepita dal convenuto, ai sensi dell'art. 652 cpc, non solo perché la curatela fallimentare ha esercitato azione di risarcimento danni, non già nel processo penale, ma direttamente in sede civile, ma anche in ragione del principio di elaborazione giurisprudenziale, per il quale <<l'efficacia di giudicato, attribuita alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento, in ordine alle circostanze che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, presuppone il positivo «accertamento» (art. 652 cod. proc. pen.) di una di dette circostanze; pertanto, quando l'assoluzione non si fondi sull'effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato o circa la sussistenza della scriminante, ma sia stata pronunciata, ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., sulla base della mancanza, dell'insufficienza o della contraddittorietà della prova di tali circostanze, la sentenza penale non ha alcuna efficacia preclusiva nel successivo giudizio civile in ordine alla verifica delle circostanze medesime, poiché esse non hanno formato oggetto di un "accertamento", su cui possa essere sceso il giudicato>> (così Cass. Civ. 15290/2024, che richiama a sua volta: Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 9/03/2010, n. 5676; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass. 11/03/2016, n. 4764).

Per ciò che concerne la quantificazione, poiché nulla è stato ritrovato dell'attivo, il danno può essere liquidato nella misura richiesta dalla Curatela di euro 508.747,18, rivalutata all'attualità in euro 596.251,69.

Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.

Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di



verificazione dell'evento dannoso per la società ed i creditori da individuare, in mancanza di ulteriori elementi, nella data di fallimento del 19/12/2019, data in cui si ha la sicura evidenza e concretizzazione dell'inadempimento dell'amministratore costituito dalla dispersione dell'attivo societario.

Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.

Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 508.747,18, via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 19/12/2019 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (25 marzo 2021), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).

Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).

- L -

L'accertata estraneità di *Controparte_2* alla dispersione dell'attivo induce, poi, a rigettare la domanda di risarcimento (esercitata solo nei suoi confronti) per "pagamenti preferenziali.

Alla data di cessazione della carica (agosto 2017), la società era dotata di un attivo patrimoniale, così come esposto in bilancio, sicuramente sufficiente a soddisfare i creditori: nel bilancio al 31.12.2017 è indicato un utile di esercizio di euro 179.973,34, laddove i pagamenti preferenziali denunciati in citazione ammontano a euro 178.539,16.

Ne segue che nessun danno è derivato ai creditori privilegiati per effetto dei pagamenti eseguiti dalla convenuta, né possono dirsi violate le regole della *par condicio*.

- M -

Va accolta, invece, seppur nei limiti che seguono, l'azione di ripetizione di indebito per i pagamenti fatti da *Controparte_2* in suo favore a titolo di "restituzione finanziamento" e di "riscatto polizza".

Va premesso, in proposito, che in tema di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. la Corte di Cassazione ha più volte affermato come <<Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi>> (cfr. Cass. 30713/2018. In senso conforme Cass. 17146/2003. Ma si veda, altresì, Cass. 34427/2022 in materia di inesistenza parziale della "causa debendi" e Cass. 14428/2021, per la quale: <<Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens">>).

La mancanza della *causa debendi* nella fattispecie concreta è provata limitatamente alla somma di euro 70.160,00, in quanto per affermazione dello stesso consulente di parte convenuta, tale importo è stato oggetto di finanziamenti eseguiti in favore della società da soggetti terzi: <<Si segnala, quindi, che, in luogo della generica appostazione nel conto "debiti verso soci per finanziamenti", sarebbe stato più corretto espungere dallo stesso le somme versate dai sigg.ri *Controparte_8* (€21.330), *Controparte_9* (€21.330) e *Parte_3* (€27.500) e allocarle in un conto "debiti vs terzi finanziatori" per l'importo complessivo di € 70.160>> (così nella relazione peritale prodotta da *Controparte_2*).

Non si tratta, però, di mero errore contabile, come afferma la convenuta, per modo che il pagamento di tale somma da parte di *Controparte_2* in favore di se stessa, si traduce in un pagamento indebito, che come tale l'*accipiens* è tenuto a restituire.

Dunque, *Controparte_2* deve essere condannata al pagamento della somma di euro 70.160,00. In ragione della giustificazione addotta dalla convenuta, la data di decorrenza degli interessi può essere individuata dalla "domanda" e, quindi, dalla notifica dell'atto di citazione (25 marzo 2021), con

determinazione al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

- N -

Le spese di lite restano compensate tra la Curatela e *Controparte_2*, in ragione della reciproca soccombenza.

Per quanto riguarda la posizione di *Controparte_1* le spese seguono la soccombenza e, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico di quest'ultimo, con attribuzione a favore dello Stato, a norma dell'art. 133 d.p.r. n. 115/02, avendo la Curatela dichiarato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con riserva di provvedere alla liquidazione in favore del procuratore, all'esito del deposito della relativa istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'azione risarcitoria proposta dalla Curatela nei confronti di *Controparte_2* ;
- b) accoglie parzialmente l'azione di ripetizione proposta contro [...] *CP_2* e la condanna al pagamento della somma di euro 70.160,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dal 25 marzo 2021.
- c) accoglie l'azione risarcitoria proposta contro *Controparte_1* e lo condanna al pagamento della somma di euro 647.225,28, oltre interessi così come determinati in parte motiva;
- d) compensa le spese di lite tra la curatela fallimentare e *Controparte_2* ;
- e) condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge se dovuti, con attribuzione in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025

Il Pres. est.

Salvatore Di Lonardo